



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE QUARTA CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

in persona del giudice Paola Ferrero

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta in primo grado al n. 11618 R.G. 2018 promossa da

[REDACTED] (C.F. CVRFLV40B11L219I), nato a Torino in data 11.2.1940, residente in Pecetto T.se (TO), Strada del Colle n. 40

[REDACTED] (C.F. CVRFNC74R23L219H), nato a Torino il 23.10.1974, residente in Moncalieri (TO), strada Govoni n. 8

[REDACTED] (C.F. CVRSRD75S63L219S), nata a Torino in data 23.11.1975, residente in Pecetto T.se (TO), Strada del Colle n. 47

[REDACTED] (C.F. FDLGVR1143L219H), nata a Torino il 3.10.2011 e residente in Torino, Strada del Colle n. 47, rappresentata dai genitori **[REDACTED]** sopra generalizzata, e **[REDACTED]**

[REDACTED] (C.F. FDLMSM69D18L219P), nato a Torino il 18.4.69 e residente in Pecetto T.se (TO), Strada del Colle n. 47

ATTORI

CONTRO

MINISTERO DELLA SALUTE (C.F. 80242250589), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e presso la stessa elettivamente domiciliato

risarcimento del danno da lucro cessante per mancato godimento del capitale, liquidati in via equitativa sulla base di nozioni di comune esperienza in ordine all'impiego del denaro, e così complessivamente determinato in € 263.433,27, somma su cui decorrono gli interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data della presente sentenza a quella del saldo.

Quanto a ~~XXXXXXXXXX~~, provato il forte legame affettivo con la madre e considerati i rapporti costanti con la stessa intrattenuti, nonché l'atteggiamento di "accudimento" mantenuto dalla *de cuius* nei suoi confronti, pur a parità di sofferenza (connaturata per ciascun figlio alla perdita di un genitore), deve ritenersi (sulla base delle risultanze processuali) che lo sconvolgimento di vita sia stato inferiore rispetto a quello subito dalla sorella ~~XXXX~~. Il che induce a quantificare la misura del risarcimento dovutogli, considerati tutti gli altri elementi sopra evidenziato (comprese le rispettive età di figlio e madre), sempre in relazione alla "forbice" risarcitoria delineata dalle tabelle di Milano del 2021, in € 225.000,00. Anche tale importo è calcolato ai valori attuali e va conseguentemente devalutato alla data del sinistro (10.8.2016) e successivamente rivalutato ad oggi sulla base degli indici Istat e con riconoscimento, sulla somma capitale annualmente rivalutantesi, degli interessi legali a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per mancato godimento del capitale, liquidati in via equitativa sulla base di nozioni di comune esperienza in ordine all'impiego del denaro, e così complessivamente determinato in € 227.971,10, somma su cui decorrono gli interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data della presente sentenza a quella del saldo.

Quanto a ~~XXXXXXXXXX~~, la morte della sig.ra ~~XXXX~~ l'ha privata dell'accudimento dell'amata nonna, che si occupava di lei per un tempo significativo ogni settimana e presso la cui abitazione si trovava a proprio agio ed era contenta di fermarsi a dormire. Pur nella giovane età, che certamente ha influenza sulla concreta rappresentazione della morte e delle sue conseguenze, la piccola ~~XXXX~~ ha manifestato stati interiori di sofferenza e disagio, chiedendo della nonna e rifiutandosi di rimanere sola con il nonno. L'orizzonte affettivo di ~~XXXX~~, in cui la nonna rivestiva un ruolo importante, si è inevitabilmente modificato, così come le sue quotidiane abitudini di vita. Vanno peraltro considerate la molto giovane età e l'esistenza del nucleo fondamentale di riferimento affettivo, costituito dalla madre

e dal padre. Ciò posto, il danno da perdita del rapporto parentale subito da [redacted] va quantificato in via equitativa in € 90.000,00.

Anche tale ultimo importo è calcolato ai valori attuali e va conseguentemente devalutato alla data del sinistro (10.8.2016) e successivamente rivalutato ad oggi sulla base degli indici Istat e con riconoscimento, sulla somma capitale annualmente rivalutantesi, degli interessi legali a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per mancato godimento del capitale, liquidati in via equitativa sulla base di nozioni di comune esperienza in ordine all'impiego del denaro, e così complessivamente determinato in € 91.188,43, somma su cui decorrono gli interessi legali ex art 1282 c.c. dalla data della presente sentenza a quella del sal [redacted]

6b4. Da quanto riconosciuto in favore degli attori *jure proprio* non debbono essere decurtati gli importi liquidati in favore della sig.ra [redacted] e, quindi, attinenti la distinta sfera delle somme incamerate e fruite da soggetto diverso (quanto percepito in vita dalla sig.ra [redacted] a titolo di indennizzo ex art. 1 legge 210/92) o delle somme incassate *jure hereditatis* (l'equo indennizzo di cui all'accordo transattivo del novembre 2014). La *ratio della compensatio lucri cum damno*, d'altra parte, è quella di non porre a carico dello stesso soggetto due attribuzioni patrimoniali relative "*allo stesso fatto lesivo*" (cfr. la massima di Cass. 8352/2020).

Neppure può essere decurtato l'importo relativo all'indennizzo *una tantum* richiesto ex art. 2 comma 3 legge 210/1992 dal sig. [redacted], atteso che della sua erogazione non è stata fornita prova e che, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, "*nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla legge 210 del 1992 può essere scomputato dalla somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum damno) solo se sia stato effettivamente versato.....*" (Cass. 20909/2018; negli stessi termini Cass. 8866/2021); mentre nel caso di specie le produzioni *sub 6* di parte convenuta [redacted] presentano esclusivamente l'erogazione della somma di € 172.329,83, che la stessa parte convenuta assume, cfr. pag. 14 comparsa di risposta, essere stata percepita in vita dalla sig.ra Falciola Rinalda.